

## **Competenze professionali in edilizia: in arrivo un tavolo tra geometri, ingegneri e architetti per risolvere i problemi tra le diverse professioni**

*A breve dovrebbe aprirsi tra geometri, architetti e ingegneri un confronto tra le rispettive posizioni per una definitiva risoluzione della questione dei limiti delle competenze professionali*

La “bomba” perché alla fine di vera e propria bomba si è trattato riguarda la ripartizione delle competenze professionali di ingegneri, architetti, e geometri. La querelle, o per lo meno l’ultima delle tante, ha avuto con la sentenza 883 del 23 febbraio 2015, con cui il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso proposto in primo grado dall’Ordine degli Ingegneri di Verona ha annullato una delibera della Giunta del Comune di Torri del Benaco, che avrebbe fatto rientrare tra le competenze dei geometri la progettazione e la direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1500 metri cubi.

“Oggi invece viene ad essere definitivamente chiarito “ ha affermato il Consiglio nazionale degli ingegneri “che i professionisti Geometri non possono progettare edifici in cemento armato, dato che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solamente agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali” Una dichiarazione con cui il CNI ha voluto commentare la sentenza del giudice amministrativo di secondo grado che ha ribaltato la precedente decisione negativa del TAR Veneto, datata 20 novembre 2013 che aveva previsto una parziale apertura alle istanze dei Geometri in tema di cemento armato.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito il Consiglio di Stato per quanto riguarda le competenze professionali con la recente sentenza:

anche se la materia delle professioni rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni, “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata esclusivamente allo Stato”;

nessun potere normativo in materia di professioni, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai Comuni;

riguardo la delimitazione delle competenze professionali tra l’attività dei Geometri e quella degli Ingegneri, “esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli Ingegneri ed agli Architetti iscritti nei relativi albi professionali”.

Una presa di posizione degli ingegneri a cui non è mancato la contro risposta da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri.

Il 7 maggio infatti il Consiglio nazionale dei geometri ha dichiarato pubblicamente che “laddove viene rilevato che l’autorità comunale non è destinataria di alcun potere normativo che la legittimi a stabilire le competenze professionali, atteso che tale materia è soggetta a riserva di legge e, nel contempo, è proprio quel giudice amministrativo a stabilire di fatto una riserva di competenze, non più contenuta in alcuna norma”

Secondo i Geometri quindi, che non accettano la decisione del Consiglio di Stato ma anzi la contestano in punta di diritto “il Consiglio di Stato non ha tenuto nel giusto conto l’espressa abrogazione della riserva per le opere in cemento armato in favore di ingegneri ed architetti , relativa al regio decreto del 1939, operata dal Decreto legislativo numero 212 del 2010 in quanto ritenuta norma inutile e di cui anche la Corte Suprema di Cassazione ha preso espressamente atto, riconoscendone la portata innovativa dal momento della sua entrata in vigore.

Tutta cambia per non cambiare niente quindi? Sembrerebbe proprio di sì, anzi , dimostrando un assoluta tranquillità il Consiglio nazionale dei Geometri ha invitato tutti i “colleghi” a “non assegnare un valore assoluto alla pronuncia in esame, collegandovi effetti eccessivamente negativi, in considerazione del fatto che tale

sentenza è una in un ambito, come detto, di pronunzie contrastanti”, quasi un “continue a fare quello che avete sempre fatto”.

Ma allora tra Geometri e Ingegneri è rottura per quanto riguarda la materia delle competenze professionali?

Absolutamente no, anzi, se da una parte i geometri italiani rifiutano in toto il discorso diffuso dal Consiglio Di Stato dall'altra dimostrano un ampia disponibilità al dialogo con le categorie di ingegneri e architetti, che secondo la nota stampa del CNG hanno dichiarato allo stesso modo piena disponibilità, e con cui a breve verrà aperta una tavola rotonda per confrontarsi e dibattere sui problemi comuni alle tre categorie e trovare così “una definizione concordata dell'annosa questione dei limiti delle competenze in materia di costruzioni civili tra geometri, architetti e ingegneri. I presupposti per la conclusione della vicenda si prospettano positivi, in relazione alla inedita dichiarata disponibilità da parte dei rappresentati di dette Categorie”. La “bomba” perché alla fine di vera e propria bomba si è trattato riguarda la ripartizione delle competenze professionali di ingegneri, architetti, e geometri. La querelle, o per lo meno l'ultima delle tante, ha avvio con la sentenza 883 del 23 febbraio 2015, con cui il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso proposto in primo grado dall'Ordine degli Ingegneri di Verona ha annullato una delibera della Giunta del Comune di Torri del Benaco, che avrebbe fatto rientrare tra le competenze dei geometri la progettazione e la direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1500 metri cubi.

“Oggi invece viene ad essere definitivamente chiarito “ ha affermato il Consiglio nazionale degli ingegneri “che i professionisti Geometri non possono progettare edifici in cemento armato, dato che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solamente agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali” Una dichiarazione con cui il CNI ha voluto commentare la sentenza del giudice amministrativo di secondo grado che ha ribaltato la precedente decisione negativa del TAR Veneto, datata 20 novembre 2013 che aveva previsto una parziale apertura alle istanze dei Geometri in tema di cemento armato.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito il Consiglio di Stato per quanto riguarda le competenze professionali con la recente sentenza:

anche se la materia delle professioni rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni, “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata esclusivamente allo Stato”;

nessun potere normativo in materia di professioni, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai Comuni;

riguardo la delimitazione delle competenze professionali tra l’attività dei Geometri e quella degli Ingegneri, “esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli Ingegneri ed agli Architetti iscritti nei relativi albi professionali”.

Una presa di posizione degli ingegneri a cui non è mancato la contro risposta da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri.

Il 7 maggio infatti il Consiglio nazionale dei geometri ha dichiarato pubblicamente che “laddove viene rilevato che l’autorità comunale non è destinataria di alcun potere normativo che la legittimi a stabilire le competenze professionali, atteso che tale materia è soggetta a riserva di legge e, nel contempo, è proprio quel giudice amministrativo a stabilire di fatto una riserva di competenze, non più contenuta in alcuna norma”

Secondo i Geometri quindi, che non accettano la decisione del Consiglio di Stato ma anzi la contestano in punta di diritto “il Consiglio di Stato non ha tenuto nel giusto conto l’espressa abrogazione della riserva per le opere in cemento armato in favore di ingegneri ed architetti , relativa al regio decreto del 1939, operata dal Decreto legislativo numero 212 del 2010 in quanto ritenuta norma inutile e di cui anche la Corte Suprema di Cassazione ha preso espressamente atto, riconoscendone la portata innovativa dal momento della sua entrata in vigore.

Tutta cambia per non cambiare niente quindi? Sembrerebbe proprio di sì, anzi , dimostrando un assoluta tranquillità il Consiglio nazionale dei Geometri ha invitato tutti i “colleghi” a “non assegnare un valore assoluto alla pronuncia in esame, collegandovi effetti eccessivamente negativi, in considerazione del fatto che tale sentenza è una in un ambito, come detto, di pronunzie contrastanti”, quasi un “continue a fare quello che avete sempre fatto”.

Ma allora tra Geometri e Ingegneri è rottura per quanto riguarda la materia delle competenze professionali?

Assolutamente no, anzi, se da una parte i geometri italiani rifiutano in toto il discorso diffuso dal Consiglio Di Stato dall'altra dimostrano un'ampia disponibilità al dialogo con le categorie di ingegneri e architetti, che secondo la nota stampa del CNG hanno dichiarato allo stesso modo piena disponibilità, e con cui a breve verrà aperta una tavola rotonda per confrontarsi e dibattere sui problemi comuni alle tre categorie e trovare così "una definizione concordata dell'annosa questione dei limiti delle competenze in materia di costruzioni civili tra geometri, architetti e ingegneri. I presupposti per la conclusione della vicenda si prospettano positivi, in relazione alla inedita dichiarata disponibilità da parte dei rappresentanti di dette Categorie".